

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3360**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, PREDA, UCCHIELLI,  
SARACCO, BISCARDI, VELTRI e LAURICELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1998**

—————

Norme per il ripristino del sistema socio-economico  
nelle aree colpite da gravi calamità pubbliche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di calamità naturali e di catastrofi è necessario sottolineare come mentre le attività di previsione, di prevenzione e di primo soccorso e la ripartizione di competenze fra lo Stato, le regioni, le province e i comuni sono regolate in modo unitario dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, quelle relative alla ricostruzione non hanno il medesimo impianto normativo sistematico. Infatti, le iniziative per la riparazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso, alla ripresa delle attività produttive e, soprattutto, alla ricostruzione definitiva sono affidate, di volta in volta, a disposizioni contenute in decreti-legge. Tali atti nella situazione di emergenza erogano denaro e in modo più o meno dettagliato ripartiscono i compiti relativi alla ricostruzione e al ripristino del sistema socio-economico fra i vari enti locali. Ciò comporta che subito dopo il verificarsi dell'evento vengono emanati questi decreti - più o meno tutti uguali - tali da risolvere il problema solo nell'immediato.

Ad avviso dei presentatori sarebbe invece opportuno realizzare una legge, o meglio ancora un testo unico, che disciplinasse in modo unitario, e una volta per tutte, le fasi successive al superamento dell'emergenza: solo così sarà possibile ristabilire il normale funzionamento dell'assetto territoriale, delle infrastrutture e del tessuto economico-sociale.

In questo senso il presente disegno di legge si propone due importanti finalità:

regolamentare in maniera organica l'azione delle pubbliche autorità in materia di

ripristino del sistema socio-economico in caso di calamità pubbliche o di catastrofi per evitare che le competenze rispetto agli interventi necessari siano stabilite, ogni volta, con provvedimenti di emergenza soggetti a continue modifiche;

individuare e ripartire in modo chiaro le competenze proprie dei comuni, delle regioni e dello Stato in modo da realizzare un netto decentramento del potere decisionale, di programmazione e di intervento.

Dopo aver fornito la definizione di calamità pubblica o catastrofe, il progetto dichiara le proprie finalità: il ripristino del sistema socio-economico da realizzare con la più ampia responsabilità alle autonomie territoriali (articoli 2-3). Gli articoli successivi individuano i poteri delle regioni in generale e in particolare in materia di industria, commercio, artigianato, agricoltura e beni culturali (articoli 4-7); mentre i successivi si occupano dei compiti dei comuni per ciò che riguarda l'edilizia, le opere pubbliche e il trasferimento degli impianti produttivi in caso di gravi danni (articoli 8-9). Inoltre si stabilisce, con l'articolo 10, un meccanismo automatico di proroga dei termini tributari per le popolazioni colpite dal verificarsi degli eventi calamitosi; per gli stessi soggetti sono sospesi tutti i termini da quelli legali a quelli convenzionali (articolo 11). Infine a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nei territori colpiti dalle catastrofi è proposta l'erogazione di un'indennità corrispondente al periodo di sospensione dall'occupazione (articolo 12).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge si intende per calamità pubblica o catastrofe il verificarsi di eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente e che per loro natura, intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

### Art. 2.

#### *(Finalità della legge)*

1. La presente legge regola l'azione dello Stato, delle regioni e dei comuni in materia di ripristino del sistema socio-economico nel caso in cui si verifichino gli eventi di cui all'articolo 1.

2. La presente legge individua e ripartisce le competenze dello Stato, delle regioni e dei comuni o dei consorzi di comuni in base al più ampio decentramento del potere decisionale, di programmazione e di intervento.

### Art. 3.

#### *(Criteri d'intervento)*

1. La presente legge stabilisce i criteri per l'attuazione e lo svolgimento delle attività di ripristino del sistema socio-economico.

2. Il ripristino del sistema socio-economico consiste in attività volte:

a) alla riparazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso;

b) alla ripresa delle attività produttive;

c) alla ricostruzione definitiva al fine di ristabilire il normale funzionamento dell'assetto territoriale, delle infrastrutture e del tessuto economico-sociale.

## Art. 4.

*(Compiti delle regioni)*

## 1. La regione svolge i seguenti compiti:

a) accertamento dei danni causati dall'evento calamitoso, anche al fine di calcolare i contributi necessari per la ricostruzione;

b) emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

c) eventuale realizzazione di opere che i comuni decidano di affidare alla regione;

d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali;

e) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni e di questi con quelli di competenza statale.

## Art. 5.

*(Interventi di competenza regionale  
in materia di industria, commercio  
e artigianato)*

1. La regione concede alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti e quelle per la ricostituzione delle scorte. Il contributo può estendersi a opere di ampliamento fino a un massimo del 40 per cento dell'originaria consistenza.

2. La qualifica di impresa danneggiata dall'evento calamitoso è certificata dal sindaco del comune ovvero dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

## Art. 6.

*(Interventi di competenza regionale in materia di agricoltura)*

## 1. La regione provvede:

*a)* alla concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare tutte le spese inerenti alla raccolta e al trasporto, all'alimentazione e al ricovero del bestiame e in genere a ogni intervento urgente, compreso l'acquisto di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame e dei prodotti zootecnici;

*b)* alla concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per il ripristino o la ricostruzione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso.

2. I contributi diretti al ripristino di cui al comma 1, lettera *b)*, possono estendersi a opere di ampliamento fino a un massimo del 40 per cento dell'originaria consistenza.

## Art. 7.

*(Interventi di competenza regionale in materia di beni culturali)*

## 1. La regione provvede:

*a)* alla concessione di contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, architettonico, storico, artistico, librario e archivistico;

*b)* alla concessione di contributi per il restauro degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunità religiose.

2. I lavori di ripristino e di restauro di cui al comma 1, lettera *a)*, sono attuati in base a un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

## Art. 8.

*(Compiti dei comuni in materia di edilizia  
e opere pubbliche)*

1. Nell'attuare l'opera di ricostruzione i comuni provvedono:

*a)* alla riparazione delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

*b)* alla concessione di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione, ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento nè clandestino;

*c)* al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade, nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

*d)* al ripristino, alla ricostruzione o alla costruzione di opere per la sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali nel settore;

*e)* agli eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione;

*f)* alle erogazioni di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari e alle cooperative edilizie;

*g)* all'acquisto eventuale di aule mobili o a elementi componibili nelle zone in cui, a causa delle devastazioni causate dall'evento calamitoso, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico.

2. La ricostruzione deve avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, e, qualora vi ostino prevalenti motivi di carattere geologico, tecnico o sociale, nel territorio comunale; può essere realizzata anche con i miglioramenti, gli ampliamenti e gli adattamenti tecnici e funzionali ritenuti

necessari. La ricostruzione deve salvaguardare le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.

3. Il comune definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

4. I sindaci provvedono all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti e per i quali non ci sia possibilità di ripristino; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano i seguenti contributi:

*a)* qualora la demolizione abbia a oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

*b)* qualora la demolizione abbia a oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile.

#### Art. 9.

##### *(Compiti dei comuni per il trasferimento di impianti produttivi)*

1. I sindaci nelle aree a rischio idrogeologico o sismico provvedono al trasferimento degli impianti produttivi gravemente o parzialmente danneggiati e alla demolizione degli immobili strumentali previa acquisizione degli stessi. I comuni individuano, d'intesa con la regione, le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire.

## Art. 10.

*(Proroga dei termini tributari)*

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, le quali abbiano subito in conseguenza di detti eventi rilevanti danni, sono sospesi per dodici mesi, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonchè ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale e assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e a enti pubblici anche locali.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni di cui al comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati.

3. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'amministrazione competente, di certificazione dalla quale risulti la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si siano verificati gli eventi, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili.



## Art. 11.

*(Sospensione dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali)*

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'articolo 10, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivano conseguenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per dodici mesi i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati.

## Art. 12.

*(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti)*

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei comuni colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonchè gli assegni per il nucleo familiari ove spettanti.





